

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA



Città Metropolitana di Catania

SETTORE SERVIZI TECNICI

Tel. 095661672 - fax . 0957751135

servizitecnici@pec.comunecasteldiudica.it

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA b, DEL D.LGS. N. 50/2016 s.m.i (D.L. n.76 del 16.07.2020) – per l'importo posto a base di gara con il criterio dell'offerta a minor prezzo a termini dell'art. 95, comma 4 del d.lgs 50/2016 s.mi, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA del LAVORO e delle STRADE LIMITROFE”.

CUP G47H20000630001 - CIG 8386529EA7

Il presente disciplinare contiene le norme integrative alla lettera di invito, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento degli interventi sopra indicati, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

§ 1. Documentazione di gara.

Tutta la documentazione di gara (incluso il progetto esecutivo) è disponibile, per l'accesso gratuito, illimitato e diretto, sul profilo di committente dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, link “*Bandi di gara e contratti*” (www.comune.casteldiudica.ct.it).

Gli elaborati progettuali sono, comunque, visionabili presso l'ufficio tecnico comunale in via pasubio, 7 previo appuntamento telefonico ai seguenti numeri: 095661672.

§ 2. Modalità e termini di presentazione del plico.

► Il plico, contenente le due buste interne con l'offerta economica e la documentazione amministrativa, a **pena di esclusione**, deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e deve pervenire, per mezzo del servizio postale (spedizione di plico raccomandato o corriere espresso) o tramite corriere od agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 9:00 del giorno 24.08.2020, esclusivamente al seguente indirizzo: “*Comune di Castel di Iudica, Ufficio Protocollo, Piazza Marconi, 1 (CT)*”.

I concorrenti possono consegnare il plico anche a mano direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Castel di Iudica, all'indirizzo ed entro il termine sopra indicati. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale saranno indicati data e ora di ricezione del plico.

Ai fini della presentazione del plico entro il termine stabilito, farà fede il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo del Comune. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

Il plico deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni)–

Offerta procedura negoziata appalto LAVORI DI : MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA del LAVORO e delle strade limitrofe". Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi, con specificazione del soggetto capogruppo.

Il plico deve contenere al suo interno **due buste**, idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti all'esterno l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa";

"B - Offerta economica".

§ 3. Documentazione amministrativa

CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

Nella busta "**A – Documentazione amministrativa**" devono essere contenuti i seguenti documenti:

A.1) ► domanda di partecipazione, su carta resa legale, completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del concorrente e corredata della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore (in caso di domanda sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, si veda la lettera b del paragrafo 4).

Nella domanda il concorrente è tenuto ad attestare, tra l'altro, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice nonché il possesso dei prescritti requisiti speciali (se posseduta, anche mediante allegazione dell'attestazione di qualificazione SOA);

A.2) ► dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, corredata della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lettera l), del Codice. La dichiarazione deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, e precisamente:

- *titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;*
- *soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;*
- *soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;*
- *membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.*

La dichiarazione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti **cessati** dalle cariche sopraindicate nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito: in alternativa, può essere resa dallo stesso legale rappresentante del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui la stessa si riferisce (cfr. dichiarazione sostitutiva inserita al punto 4 del modello 1). In caso di **incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda**, la dichiarazione deve essere resa anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto

l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di invio della lettera di invito. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra la condizione ostativa di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, il concorrente è tenuto a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice non viene disposta quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

A.3) documento di gara unico europeo (DGUE) consistente in un'autodichiarazione, resa dal titolare o legale rappresentante del concorrente ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e alla circolare MIT 18 luglio 2016, n. 3, attestante l'assenza dei motivi di esclusione nonché il possesso dei requisiti speciali e di idoneità professionale, messo a disposizione mediante il servizio web predisposto dalla Commissione Europea all'indirizzo <https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=it>.

Gli operatori economici possono produrre il DGUE utilizzato in una precedente procedura d'appalto purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide e purché le stesse siano pertinenti rispetto alla presente procedura;

A4.) ► garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice per l'importo di **€ 870,00** corrispondente al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara (euro 43.517,75 importo dei lavori esclusi i costi e gli oneri per la sicurezza) e costituita, a scelta dell'offerente:

mediante cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante. In tal caso occorre produrre la ricevuta di avvenuto deposito;

mediante garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico deve essere prodotta anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore della stazione appaltante.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice la garanzia è, altresì, corredata, **a pena di esclusione**, dallo impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave.

Ai sensi dell'art. 93 del Codice, la garanzia provvisoria è svincolata, quanto all'aggiudicatario, automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (comma 6); quanto, invece, agli altri concorrenti, entro trenta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione (comma 9).

Per la partecipazione all'esperimento, come previsto dal d.m. n. 123/2004, i concorrenti possono presentare la sola scheda tecnica I.1 recante i dati e le informazioni necessari all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui allo Schema Tipo I.1, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia è soggetto alle ulteriori riduzioni contemplate dal citato comma 7 per le percentuali ivi indicate. Per fruire delle riduzioni in argomento il concorrente è tenuto a segnalare, in sede di offerta, il possesso delle certificazioni e degli altri requisiti richiesti (cfr. dichiarazione in serita al punto 15 del modello 1) ed inserire nella busta "A" le relative certificazioni e documentazioni ai sensi della vigente normativa.

Si precisa che:

► in caso di **raggruppamenti temporanei non ancora costituiti** la garanzia provvisoria deve essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori che costituiranno la compagine;

► la riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria è riconosciuta, in caso di **raggruppamenti temporanei di imprese** o di **consorzi ordinari**, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio risultino in possesso della certificazione del sistema di qualità; in caso di **consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice**, nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;

A.5) ► documentazione per i raggruppamenti temporanei, i consorzi e le altre tipologie di concorrenti:

in caso di **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** e di **consorzi tra imprese artigiane** e di **consorzi stabili** (art. 45, comma 2, lettere b e c, del Codice), anche i consorziati per i quali il consorzio concorre devono rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice: per comodità, possono utilizzare i modelli di cui ai precedenti punti A.1, A.2 ed, eventualmente, A.3 nella parte di esclusiva pertinenza;

in caso di **raggruppamenti temporanei** e di **consorzi ordinari** (art. 45, comma 2, lettere d ed e, del Codice), sia costituiti che non ancora costituiti, la documentazione di cui ai precedenti punti A.1, A.2, ed, eventualmente, A.3 deve essere prodotta da tutti i soggetti che partecipano in forma congiunta.

► Oltre alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione:

i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o **i consorzi tra imprese artigiane** o **i consorzi stabili** (art. 45, comma 2, lettere b e c, del Codice) devono produrre l'atto costitutivo e lo statuto, con l'indicazione delle imprese consorziate;

i raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti devono produrre l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario, risultante da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario;

i consorzi ordinari o **GEIE già costituiti** devono produrre l'atto costitutivo e lo statuto;

A.6) ► in caso di avvalimento dei requisiti ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, raggruppato o consorziato deve presentare, **a pena di esclusione**, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, la seguente documentazione:

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento: per comodità, possono essere utilizzati gli stessi modelli di cui ai precedenti punti A.1, A.2 ed, eventualmente, A.3 nelle parti di esclusiva pertinenza;

b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria:

con cui si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto di cui è carente il concorrente; con

cui dichiara che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48 del Codice;

- c) originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve rispettare l'art. 89, comma 1, ultimo periodo, del Codice e nonché l'art. 88, comma 1, del d.p.r. n. 207/2010 (da ora, Regolamento), dovendo riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente l'oggetto (risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico), la durata e ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice, nei confronti del sottoscrittore, la stazione appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia.

La stazione appaltante verifica se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

► Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è, in ogni caso, eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati;

A.7) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lettera b, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP. Ai sensi degli artt. 81, comma 2, e 216, comma 13, del Codice la verifica del possesso dei requisiti avviene anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'A.N.AC.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, pertanto, registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link "Servizi ad accesso riservato – AVCPass Operatore Economico" sul portale A.N.AC. Il mancato inserimento del PASSOE all'interno della busta "A", tuttavia, non comporta l'esclusione automatica dalla gara ma l'assegnazione all'operatore economico risultato aggiudicatario dell'appalto di un termine congruo entro il quale presentarlo;

La busta contenente la documentazione amministrativa, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno l'indicazione del soggetto offerente e la seguente dicitura: "*BUSTA N. A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA*".

La predetta documentazione potrà essere prodotta in originale o secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 4. L'oggetto della gara - **Affidamento dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA del LAVORO e delle strade limitrofe"**.

- **CUP G47H20000630001 - CIG 8386529EA7** "
- La data di espletamento della stessa;

B) BUSTA B (OFFERTA ECONOMICA):

► Nella busta "*B – Offerta economica*" deve essere inserita la dichiarazione su carta resa legale, e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, contenente l'indicazione:

del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, sull'elenco prezzi posto a base di gara. In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, prevale l'indicazione in lettere; **degli oneri interni (aziendali)** per la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

In caso di **costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario**, l'offerta economica deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti gli operatori economici che costituiranno la compagine e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48, comma 8, del Codice);

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in modo indeterminato. Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La busta contenente l'offerta economica, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno l'indicazione del soggetto offerente e la seguente dicitura: **"BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA"**.

L'oggetto della gara - **Affidamento dei lavori: di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA del LAVORO e delle strade limitrofe"**.

- **CUP G47H20000630001 - CIG 8386529EA7 "**
- La data di espletamento della stessa;

§ 4. Modalità di presentazione della documentazione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate della **copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;**

b. potranno essere sottoscritte anche da **procuratori** dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni deve essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento del procuratore, in corso di validità, e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore può rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale;

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata di traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

È, tuttavia, possibile rendere le dichiarazioni anche in forma diversa rispetto agli schemi forniti, purché vi sia corrispondenza dei contenuti. Nella compilazione dei predetti modelli dovranno essere depennate tutte le

parti che non interessano. In caso di dichiarazioni alternative è necessario barrare la casella corrispondente alla dichiarazione che interessa. E' consentito allegare altri fogli o documenti ai modelli di dichiarazioni suggeriti nel caso in cui gli spazi previsti non siano sufficienti ovvero in ogni altro caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione ma senza applicazione di alcuna sanzione.

§ 5. Requisiti di qualificazione di carattere speciale.

Possono partecipare alla gara gli operatori economici, in forma singola, in possesso **dei requisiti speciali di cui all'art. 90 del Regolamento** (ancora vigente in virtù della previsione contenuta nell'art. 216, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016) e precisamente:

importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera di invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al precedente punto;

adeguata attrezzatura tecnica.

Il possesso dell'**attestazione di qualificazione**, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, **in corso di validità**, che documenti il possesso, ai sensi dell'art. 84 del Codice e degli artt. 92 e 61 del Regolamento, della qualificazione in categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere (**categoria OG3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari"**), **importo euro 43.517,75, classifica I)** costituisce condizione sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei predetti requisiti.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari o GEIE di tipo orizzontale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del Regolamento, i requisiti richiesti per l'operatore economico singolo devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari o GEIE di tipo verticale, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del Regolamento, la qualificazione nella categoria prevalente è posseduta dalla mandataria e quella nella categoria scorponabile è posseduta dalla mandante.

§ 6. Modalità di svolgimento delle operazioni di gara.

Il giorno 24.08.2020, alle ore 10:00, presso gli uffici di Via Pasubio,7 Castel di Iudica, si riunirà in seduta pubblica il seggio di gara costituito, ai sensi del vigente Regolamento comunali dei contratti, dal r.u.p., da due testimoni e da un segretario verbalizzante.

Il r.u.p. procederà, in primo luogo, alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati e della loro integrità. Accerterà, poi, che tutti i concorrenti abbiano preso visione dei luoghi oggetto d'intervento, **ferma restando l'esclusione dall'esperimento dei concorrenti non in regola con il predetto adempimento** (il sopralluogo è obbligatorio ai fini della formulazione dell'offerta).

Il r.u.p. procederà, quindi, all'apertura delle buste "A", per verificare la completezza e la correttezza della documentazione amministrativa presentata nonché l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 48, comma 7, e 24, comma 7, del Codice. E successivamente all'apertura delle buste "B" contenente l'offerta e si aggiudicherà con il criterio dell'offerta a minor prezzo a termini dell'art. 95, comma 4 del d.lgs 50/2016 s.m.i,

§ 7. Ulteriori disposizioni.

- Le dichiarazioni non in regola con l'imposta di bollo sono soggette a regolarizzazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 19 e 31 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.
- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto. La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non dare luogo alla gara, di sospenderla o di prorogarla la data, adeguatamente motivando in ordine a ragioni di pubblico interesse, senza alcun diritto dei concorrenti al rimborso spese e senza che gli stessi possano vantare pretesa alcuna.
- L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla stessa stazione appaltante e di produrre apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.
- Non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita, durante l'esperimento, la presentazione di altra offerta. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio (art. 77 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827).
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. La nascita del rapporto negoziale è subordinata alla sottoscrizione del contratto nelle forme previste dall'art. 32, comma 14, del Codice. **Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice non si applica il termine dilatorio.**
- L'esecuzione d'urgenza dei lavori è ammessa esclusivamente nei casi contemplati dall'art. 32, comma 8, del Codice.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà, in tutti i casi contemplati dall'art. 110 del Codice, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

§ 8. Informazioni complementari.

- 1) Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il concorrente è tenuto a dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 40% dell'importo contrattuale. La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore o del cottimista solo nei casi contemplati dall'art. 105, comma 13, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà

trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

- 2) Tranne che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche, le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno. Più specificamente, qualora la gara non si concluda nella giornata indicata al paragrafo 6, le relative operazioni, ove possibile, proseguiranno ad oltranza nei giorni feriali successivi, stessa sala e stesso orario, senza necessità di ulteriore, specifica comunicazione. Fermo quanto precede, le date e gli orari delle successive sedute pubbliche non consecutive verranno, invece, comunicati mediante tempestiva pubblicazione di apposito avviso sul profilo di committente dell'ente www.comune.casteldiudica.ct.it. A tale riguardo, è onere di ogni singolo concorrente consultare periodicamente il profilo di committente della stazione appaltante.
- 3) Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni (incluse quelle di cui all'art. 76 del Codice) tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'indirizzo servizitecnici@pec.comunecasteldiudica.it; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- 4) Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del Codice e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Lo stesso è esercitabile presso l'ufficio tecnico comunale via pasubio, 7 castel di iudica
- 5) La proposta di aggiudicazione espressa in sede di gara è approvata con apposito atto del responsabile del servizio tecnico.
- 6) Ai sensi dell'art. 29 del Codice tutti gli atti relativi alla presente procedura di affidamento (incluso il provvedimento di ammissioni/esclusioni, se del caso in uno con quello di aggiudicazione) verranno pubblicati sul profilo di committente dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".
- 7) L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente l'indicazione anche dei soggetti invitati, verrà pubblicato sul profilo di committente dell'ente ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b), e 29 del Codice una volta divenuto esecutivo il provvedimento di aggiudicazione.
- 8) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 7, del Codice, l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Codice la verifica dei requisiti avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti.
- 9) L'impresa aggiudicataria deve provvedere, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della richiesta della stazione appaltante, alla costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, al versamento delle spese contrattuali e alla produzione di tutta la documentazione propedeutica alla stipulazione del contratto di appalto. Se l'impresa aggiudicataria non evade nei termini la richiesta o non si presenta alla stipula del contratto nel giorno stabilito ovvero non risulta in regola con quanto dichiarato in sede di gara in merito ai requisiti di ordine generale (verificati dopo l'aggiudicazione definitiva), decade dall'aggiudicazione con conseguente incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso, è facoltà della stazione appaltante aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente collocata nella graduatoria delle offerte. È fatto salvo il riconoscimento alla stazione appaltante dell'eventuale maggiore danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento. Si applica l'art. 80, comma 12, del Codice in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le eventuali spese relative alla stipula e alla registrazione.
- 10) Almeno cinque giorni prima della consegna dei lavori deve essere trasmessa alla stazione appaltante copia della polizza di assicurazione di cui all'art. 103, comma 7, del Codice.

- 11)** Prima della consegna dei lavori, l'affidatario dovrà produrre:
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii;
 - un piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi della predetta normativa;
 - un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento ovvero del piano di sicurezza sostitutivo;
- 14)** un programma operativo dei lavori. L'operatore economico aggiudicatario, nonché i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori oggetto della presente gara sono tenuti alla osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 15)** Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice si precisa che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È vietato in ogni caso il compromesso.
- 16)** Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente disciplinare si fa espresso rinvio al capitolato speciale d'appalto, allo schema di contratto, alle disposizioni vigenti in materia e, nei limiti di compatibilità con le stesse, al d.m. 19 aprile 2000, n. 145 recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
- 17)** Avverso gli atti della presente procedura è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale Sicilia, entro il termine di giorni 30 (trenta). Sono, invece, devolute alla cognizione del giudice ordinario del foro di Caltagirone le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.